

PROVVEDIMENTO IVASS N. 142 DEL 5 MARZO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IVASS N. 29 DEL 6 SETTEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

Esiti della pubblica consultazione Roma, 7 marzo 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 7/2023 concernente modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali e n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 7 soggetti:

[Algorithmic Srl](#)

[ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)

[Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - Studio Legale](#)

[DPA - D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale](#)

[Floreani Studio Legale Associato](#)

[SLP Assicurazioni S.p.A.](#)

[Unipol Gruppo S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 7/2023 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 7/2023

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 142 DEL 5 MARZO 2024

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quinta colonna, viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
<u>PREMESSA</u>				
<p>In via generale si rappresenta che, con riferimento a tutte le osservazioni pervenute, ove non ravvisata la necessità di interventi di modifica normativa sul testo in consultazione, si è proceduto a risolvere le questioni sottoposte dando indicazioni applicative. Ciò anche in considerazione della prossima attività di più ampia revisione che riguarderà l'intera disciplina del Reg. 38/2018; in quell'occasione verranno effettuati gli ulteriori allineamenti che si renderanno necessari anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni.</p>				
1	ALGORITHMIC SRL	Osservazioni generali	<p>Dalla lettura del documento "Analisi e verifica dell'impatto sulla regolamentazione (A.I.R. e V.I.R.)" si evince, relativamente all'introduzione dell'obbligo di redazione del questionario di valutazione, che l'Istituto ha rilevato che "l'utilizzo del nuovo tool è stato scarso, generando delle inefficienze nell'acquisizione delle informazioni rilevanti da parte degli operatori. Nello specifico, ciò ha anche determinato un aggravio significativo dell'azione di vigilanza, considerata l'incisività della valutazione discrezionale che è oggi demandata all'Istituto. In tale contesto, si è pertanto valutato di prevedere come obbligatorio l'uso del questionario, ora allegato al Provvedimento, che consentirà di standardizzare i flussi informativi fra l'impresa e gli esponenti/i titolari delle funzioni e successivamente con l'Istituto. Si ritiene inoltre che i benefici derivanti dalla raggiunta omogeneità del processo di trasferimento dei dati siano superiori agli oneri organizzativi, connessi alla sua applicazione, e tali da renderne opportuna l'applicazione a tutte le imprese operanti sul mercato."</p>	<p>Si prende atto delle osservazioni di carattere generale, che non comportano modifiche regolamentari. Le richieste formulate saranno oggetto di considerazione nell'ambito dei piani informatici che saranno definiti dall'Istituto, in concomitanza con i relativi progetti portati avanti dalla Banca d'Italia (il corrispondente questionario per le banche non è allo stato automatizzato). Per quanto riguarda la disponibilità di una versione in</p>

		<p>La scrivente società, nel ritenere molto utile ed efficace l'utilizzo dei contenuti del tool che indubbiamente aiutano gli organi di governo delle imprese di assicurazione ad acquisire dagli esponenti e dai titolari delle Funzioni fondamentali gli elementi informativi necessari per la valutazione dei requisiti e dei criteri previsti dal Decreto MISE 88/2022, attribuisce lo scarso utilizzo del tool alle seguenti motivazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva farraginosità nel suo utilizzo, atteso che: <ol style="list-style-type: none"> a) la compilazione diretta del questionario da parte del singolo esponente/titolare di funzione fondamentale appare oggettivamente complessa, dato che le dichiarazioni da rendere non sono "filtrate" in funzione del ruolo ricoperto; b) la compilazione da parte degli uffici richiede di contro, stante la elevata analiticità delle informazioni da rendere non reperibili tramite analisi di curriculum vitae, una "somministrazione" guidata da parte degli uffici; 2) Necessità da parte dell'esponente/titolare di funzione fondamentale di dover comunque, con documento a parte, predisporre e redigere la dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti; 3) Necessità da parte delle imprese di analizzare i questionari comunque redatti dai singoli esponenti, trarre le metriche sulla composizione collettiva degli organi e redigere lo sheet "5_Composizione collettiva" tanto per l'organo di governo che per l'organo di controllo, in assenza di alcun supporto. <p>Per le ragioni sopra esposte ed al fine di agevolare sia le imprese di assicurazione nel processo di valutazione dei requisiti, che codesta Autorità di Vigilanza nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, riteniamo necessario che il questionario excel sia opportunamente ingegnerizzato al fine di permettere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La compilazione guidata del questionario: A ciascun esponente aziendale, in sede di compilazione, vengano proposte per la compilazione unicamente le sezioni necessarie, in funzione della carica assunta nella società; b) La valorizzazione automatica della sezione 4. disponibilità di tempo (Time Commitment). In funzione degli input forniti dall'esponente, il tool determini automaticamente la effettiva disponibilità di tempo dell'esponente per lo svolgimento della carica, tenuto anche conto di tutti gli altri incarichi di amministrazione, direzione e controllo detenuti, nonché dell'eventuale attività professionale/lavorativa svolta; 	<p>inglese del questionario, dopo un primo periodo di utilizzo, si valuterà l'adozione di un testo in lingua inglese.</p>
--	--	--	---

			<p>c) La generazione automatica del testo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio: La compilazione delle sezioni del questionario da parte dell'esponente, consenta la generazione automatica del PDF della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pronta ad essere firmata da parte dell'esponente;</p> <p>d) La disponibilità della versione bilingue del questionario (italiano/inglese) per agevolare – in sede di redazione – la compilazione agli esponenti aziendali che non padroneggiano la lingua italiana.</p> <p>Inoltre, anche la fase di analisi collegiale dei requisiti andrebbe ingegnerizzata per permettere:</p> <p>a) Di acquisire automaticamente i questionari compilati dai singoli esponenti/Titolari di Funzione Fondamentale, generando un repository di tutti i questionari redatti, ove ciascun questionario è riprodotto nella sua interezza in un unico sheet a disposizione della Segreteria degli Organi Sociali;</p> <p>b) Di generare una Dashboard di sintesi sia dell'Organo di Governo che dell'Organo di Controllo che fornisca evidenza della diversificazione e distribuzione sia delle competenze che delle caratteristiche soggettive (età, indipendenza, genere).</p> <p>c) Di indirizzare la corretta attribuzione degli incarichi nei Comitati Endoconsiliari attraverso la gestione di "filtri" automatici sulle competenze e caratteristiche individuali determinate dal Consiglio di Amministrazione quale prerequisite per la partecipazione a ciascun Comitato;</p> <p>d) Di popolare automaticamente taluni contenuti dello sheet "5_Composizione collettiva" con particolare riguardo all'Organo di Governo e all'Organo di Controllo.</p> <p>Tali funzionalità risponderebbero appieno agli obiettivi prefissati dall'Autorità e citati nell'analisi di impatto, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "La razionalizzazione del processo valutativo che potrà avvalersi di uno strumento recante tutte le informazioni richieste;<i>(cfr proposta di estensione alla verifica interlocking)</i> - La semplificazione nel processo di trasferimento delle informazioni dall'esponente all'impresa e da questa all'IVASS attraverso la compilazione di una sorta di check list; <i>(cfr proposta di personalizzazione)</i> 	
--	--	--	--	--

			<p>della check list rispetto al dichiarante e trasformabilità in un documento PDF stampabile e pronto alla firma del dichiarante)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento degli elementi a supporto della procedura di verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità (cfr proposta di predisposizione di repository e filtri per l'analisi collegiale) 	
2	ANIA	Osservazioni generali	<p>ANIA ringrazia per l'opportunità di partecipare alla pubblica consultazione del presente schema di provvedimento (documento n. 7/2023) contenente modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29/2016 e n. 38/2018.</p> <p>L'Associazione condivide l'obiettivo dell'Istituto di coordinare i testi regolamentari con quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche "CAP") e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) n. 88/2022 (di seguito anche "Decreto"), recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.</p> <p>Ciò posto, si ritiene comunque opportuno formulare alcune osservazioni di carattere generale a cui fanno seguito le osservazioni specifiche.</p> <p>Adeguamento della normativa regolamentare al DM n. 88/2022</p> <p>In primo luogo, si rileva che l'adeguamento della normativa regolamentare dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della disciplina dettata dal DM n. 88/2022. A tale proposito si osserva che, in taluni casi, lo schema di provvedimento non è perfettamente in linea con le disposizioni contenute nel Decreto: ciò avviene in particolare nelle norme che prevedono la valutazione dei requisiti/criteri con cadenza almeno annuale (art. 5, comma 2, lett. n)), la valutazione della composizione collettiva dell'organo amministrativo (art. 5, comma 2, lett. n.), del Reg. n. 38/2018), la partecipazione del Presidente alle riunioni del comitato esecutivo (art. 5, comma 9, del Reg. n. 38/2018), il riferimento all'indipendenza intesa ai sensi dell'art. 2387 c.c. (art. 25, comma 1bis, e artt. 6 e 43 del Reg. n. 38/2018) e il riferimento alla nomina anziché all'assunzione dell'incarico nell'ambito delle procedure di valutazione (art. 25ter, commi 1, 4, 5 e 6, del Reg. n. 38/2018).</p> <p>Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alle osservazioni specifiche contenute nel presente documento, in questo contesto di carattere generale ci si limita a evidenziare che le citate disposizioni dovrebbero essere integralmente allineate al Decreto, la cui disciplina – quale fonte normativa di rango superiore – è prevalente rispetto alle norme regolamentari dettate dall'IVASS.</p>	<p>In via generale si rappresenta che l'IVASS, ai sensi dall'art. 76, comma 2-bis, del Codice, ha la facoltà di definire termini e modalità per la valutazione dell'idoneità degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Resta ferma la necessaria coerenza con quanto previsto dal DM n.88/2022, fonte regolamentare sovraordinata.</p>

			<p>Procedura di valutazione dell' idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali (sia ex post sia ex ante)</p> <p>Con specifico riferimento alle procedure di valutazione – sia in caso di nomina assembleare sia in caso di nomina non assembleare – si ritiene opportuno che l'Istituto formuli alcune precisazioni.</p> <p>In particolare, ferme restando le successive osservazioni di dettaglio, occorre specificare che, nei casi in cui l'IVASS non si pronunci nei termini previsti dallo schema di provvedimento, si applica il meccanismo del silenzio assenso sulla sussistenza dei requisiti (artt. 25bis, comma 12, lett. b), 25ter, comma 4, 25quinquies, comma 1, e 25sexies, comma 3, del Reg. 38/2018).</p> <p>Sempre nell'ambito delle procedure di valutazione, si rileva l'opportunità di precisare che i motivi ostativi all'incarico consistono esclusivamente nella mancanza dei requisiti e criteri previsti dal DM n. 88/2022, in conformità a quel necessario e pieno coordinamento con la normativa di rango superiore a cui si è fatto riferimento nella precedente osservazione di carattere generale.</p> <p>Infine, si ritiene che i termini delle procedure previste dallo schema di provvedimento dovrebbero essere ridotti. A tale proposito, sembrano prospettarsi notevoli difficoltà operative e gestionali derivanti dal fatto che – soprattutto con riferimento agli esponenti di nomina non assembleare e ai titolari delle funzioni fondamentali – la procedura di nomina può ritenersi definitivamente conclusa (tarandosi sui termini massimi) soltanto decorsi 150 giorni (90+60), determinandosi problematiche operative di non semplice soluzione approfondite nelle osservazioni specifiche contenute nel presente documento.</p>	<p>Non sussistono i presupposti normativi per l'applicazione dell'art. 20 Legge n. 241/1990 perché non viene in rilievo un procedimento ad istanza di parte per il rilascio di un provvedimento amministrativo.</p> <p>Per quanto concerne in particolare i termini delle procedure disciplinate dal provvedimento, si precisa che non si ritiene opportuno modificarli in quanto definiti tenendo conto dei seguenti aspetti:</p> <p>a) la complessità delle valutazioni che devono essere condotte;</p> <p>b) necessità di allineare la disciplina assicurativa a quella bancaria per garantire il level playing field.</p>
2.1	ANIA	Osservazioni generali (Questionario allegato)	<p>Questionario allegato allo schema di provvedimento</p> <p>Il questionario allegato allo schema di provvedimento in pubblica consultazione appare eccessivamente dettagliato e dunque dovrebbe essere riconsiderato in un'ottica di</p>	<p>Il questionario è per sua natura uno strumento standardizzato che deve consentire l'aggregazione di dati omogenei per analisi trasversali. Informazioni</p>

			<p>semplificazione, pur rimanendo aderenti alla “<i>ratio</i>” della delega prevista dal combinato dell’art. 30, comma 2, lett. c), e dell’art. 76, comma 2bis, del CAP.</p> <p>In particolare, il rinnovato art. 76 CAP affida i) alla disciplina ministeriale (Regolamento requisiti esponenti) l’individuazione dei requisiti e criteri degli esponenti, ii) alle imprese l’obbligo di adempiere e iii) all’IVASS il compito di valutare l’idoneità tenendo conto anche dell’analisi compiuta dalle imprese, che presuppone scelte autonome delle imprese stesse in raccordo con le indicazioni dell’IVASS.</p> <p>In tale contesto, si ritiene che l’Istituto abbia il potere di stabilire le modalità della valutazione anche attraverso schemi o questionari precostituiti, ma senza introdurre obblighi normativi non previsti dal DM 88/2022 che potrebbero limitare l’autonomia e l’“accountability” delle imprese (per esempio in tema di competenze).</p> <p>Per tali motivi, riteniamo opportuno che il questionario sia sottoposto a revisione, prevedendo margini di discrezionalità compilativa che consentano alle imprese di esprimere in modo più autonomo le proprie legittime (e diversamente articolate) valutazioni.</p>	<p>aggiuntive e valutazioni discrezionali possono essere riportate nei verbali di verifica dei requisiti.</p>
3	D’Argenio Polizzi e Associati – DPA	Osservazioni generali	<p>L’intervento regolamentare oggetto della presente pubblica consultazione è finalizzato all’armonizzazione e al coordinamento delle fonti normative applicabili in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali, in particolare del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), del Decreto 2 maggio 2022, n. 88 del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 88/2022) e del Regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, nonché del Regolamento Ivass n. 29 del 6 settembre 2016.</p> <p>Si condividono sia la base giuridica dell’azione regolamentare dell’Istituto sia la <i>ratio</i> della stessa, avendo riguardo, nello specifico, alla maggiore definizione dei profili operativi e procedurali che caratterizzano la valutazione di idoneità degli esponenti e la fase successiva delle comunicazioni e degli scambi con l’Autorità di Vigilanza, finalizzate a consentire alla stessa di esercitare il potere di vigilanza e verifica previsto dal D.M. 88/2022.</p> <p>In tale contesto, si ritiene che il testo proposto da codesto spettabile Istituto possa essere oggetto di alcuni interventi, che vengono proposti secondo una logica, da una parte, di semplificazione delle procedure di valutazione e, dall’altra, di allineamento con quanto previsto dal D.M. 88/2022, tenuto conto, in ogni caso, dei più generali principi di proporzionalità che già permeano il quadro normativo e regolamentare in materia.</p>	<p>Si prende atto delle osservazioni di carattere generale e si rimanda a quanto precisato in relazione ai singoli commenti.</p>
4	SLP Assicurazioni SPA	Art. 1, co. 4	<p>Con riferimento all’art. 1, comma 4°, dello schema di provvedimento n. 7/2023, si osserva che l’estensione alle imprese di assicurazione locali (attraverso l’inserimento di un comma 4-<i>bis</i> all’art. 26 Reg. n. 29/2016) del principio secondo cui il Presidente del consiglio di amministrazione “è un esponente non esecutivo” e “non svolge alcuna funzione</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il comma 1 dell’art. 20 del DM 88/2022, nel richiamare gli artt.</p>

		<p>gestionale” appare in contrasto con l’art. 20 D.M. 2.05.2022, n. 88 (unico articolo del capo VII, recante “Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione locale e per le particolari mutue assicuratrici”).</p> <p>Più precisamente, con l’art. 1, comma 4° in esame, lo schema di provvedimento si rifà a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del citato D.M. n. 88/2022, ai sensi del quale “il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un’esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2”. Sennonché, tenuto conto delle peculiarità delle imprese di assicurazione locali, il menzionato art. 20 restringe con riguardo a queste ultime il campo di applicazione del D.M. n. 88/2022: dispone infatti che “agli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale di cui all’art. 51-ter del Codice [...] si applicano gli articoli 3,4, 5, 6, 12, 13, 23, 24 e 25 del presente decreto”. L’elenco delle norme applicabili alle imprese locali non contempla l’art. 7, che non è quindi estensibile, nella sua interezza, agli esponenti delle imprese in questione. Di tale disposizione, l’art. 20 richiama, nel seguito, solo uno specifico e circoscritto profilo: la durata minima necessaria dell’esperienza pregressa, prevedendone una significativa riduzione. Ma l’entità dell’esperienza professionale richiesta (ed oggetto del richiamo di cui all’art. 20) è profilo ben distinto rispetto a quello funzionale, attinente invece all’assegnazione di deleghe e di compiti esecutivi. Laddove il legislatore avesse inteso richiamare tutti i profili, avrebbe potuto e dovuto provvedervi esplicitamente, sicché un lineare ragionamento “<i>a contrario</i>” non può che deporre nel senso proposto.</p> <p>La circostanza che al Presidente del consiglio di amministrazione delle imprese di assicurazione locali non sia precluso un ruolo anche esecutivo e gestionale è non solo imposta dalla lettera dell’art. 20, ma è pure conforme alla <i>ratio</i> della norma: la notevolmente ridotta dimensione e complessità del <i>business</i> realizzato, che caratterizza e qualifica per legge le imprese di assicurazione locali (v. art. 51-ter cod. ass.), mal si concilia con una siffatta limitazione, che imporrebbe assetti troppo gravosi e rigidi, e pertanto sproporzionati in relazione alla natura, portata e complessità dell’attività dell’impresa locale, per come normativamente definita, e dei rischi ad essa inerenti. E ciò in un sistema permeato dal principio di proporzionalità, principio che informa le disposizioni europee in materia assicurativa e le norme di recepimento a livello nazionale, contraddistinguendo in modo rilevante proprio l’assetto di <i>governance</i>; sicché l’esito può dirsi imposto anche dalla necessità di un’interpretazione orientata in senso conforme al diritto europeo.</p> <p>A quanto sopra si aggiunga che la previsione di un ruolo non esecutivo in capo al Presidente del consiglio di amministrazione costituisce un’eccezione – prevista solo per alcuni comparti – ai principi generali del nostro ordinamento, che non vietano affatto l’assegnazione di deleghe e funzioni esecutive al Presidente (v. art. 2381 c.c.). Ed è chiaro che l’applicazione di una norma speciale, che deroga ai principi generali, deve essere espressamente ed inequivocabilmente sancita secondo i normali criteri di interpretazione</p>	<p>applicabili alle imprese locali e di mutua assicurazione, prosegue prevedendo espressamente che “<i>I requisiti di professionalità di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione con la riduzione (...)</i>”.</p> <p>Più precisamente, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 7, l’art. 20, comma 1, lett. b), prevede la riduzione da 5 a 3 anni della durata minima dell’esperienza richiesta dall’art. 7, comma 3 e dell’articolo 8 comma 3.</p> <p>Si conferma pertanto l’esattezza della previsione di cui all’art. 1, comma 4, del provvedimento, considerato l’espresso richiamo nell’art. 20, comma 1, lett. b), del DM 88/2022 all’art. 7 comma 3 del medesimo decreto, ai sensi del quale “<i>Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un’esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti dai commi 1 e 2</i>”.</p>
--	--	--	--

			<p>logica e sistematica; ma, nel caso di specie, il mancato richiamo <i>tout court</i> dell'art. 7, da parte dell'art. 20 D.M. n. 88/2022, non solo non sancisce tale estensione, ma depone espressamente in senso contrario.</p> <p>Gli argomenti letterale, razionale e sistematico inducono a proporre di non inserire il comma 4-<i>bis</i> all'art. 26 Reg. n. 29/2016.</p>	
5	ANIA	<p>Art. 2, co. 2, lett. a)</p> <p>(Reg. 38/2018, art. 5, comma 1-bis, e art. 8, comma 1-bis)</p>	<p>Modifiche statutarie</p> <p>In merito alla “quota di genere”, la previsione proposta stabilisce che gli statuti debbano indicare anche i meccanismi di calcolo qualora il valore della quota di genere non sia un numero intero.</p> <p>Dal momento che gli statuti, in tema di composizione degli organi societari, rimandano normalmente – anche con riferimento ai criteri da applicare per assicurare il rispetto della “quota di genere” – alla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, si propone di indicare i meccanismi di approssimazione nei calcoli per la “quota di genere” direttamente nel provvedimento (e dunque nel Reg. n. 38/2018), così da evitare ulteriori interventi sugli statuti e, quindi, un aggravio gestionale per le imprese.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si suggerisce la seguente formulazione del secondo periodo del comma 1bis degli artt. 5 e 8 del Reg. n. 38/2018:</p> <p><i>“Gli statuti prevedono altresì che Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.”</i></p> <p>Quota di genere nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo</p> <p>Si chiede di inserire le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (e del successivo comma 3) dello schema di provvedimento in una disposizione “ad hoc”, al fine di avere un unico richiamo sistematico riferito sia agli esponenti dell'organo amministrativo sia a quelli dell'organo di controllo.</p> <p>Suggerimenti di forma</p> <p>Si fa riferimento ai <u>sindaci supplenti</u> quando invece la norma si riferisce all'organo amministrativo. Inoltre, si fa riferimento alle <u>modalità di formazione delle liste</u>, argomento tipico delle sole società quotate. Appare pertanto opportuno modificare la norma proposta. L'osservazione sulle liste vale anche per il comma 3 dell'art. 2 dello schema di provvedimento (organo di controllo).</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Con riguardo alla richiesta di indicare direttamente nel testo del provvedimento i meccanismi di approssimazione per il calcolo della quota di genere il testo dell'art. 2, comma 2, lett- a) e comma 3 (artt. 5 e 8, comma 1-bis, del reg. 38/2018) è stato modificato nel senso indicato.</p> <p>Quanto alla richiesta di prevedere una disposizione <i>ad hoc</i>, valevole per gli esponenti dell'organo amministrativo e per quelli dell'organo di controllo, si ritiene che quanto previsto dal provvedimento (disposizioni diversificate per l'Organo amministrativo e per l'Organo di controllo) sia più coerente con l'articolato regolamentare vigente.</p> <p>Quanto ai suggerimenti di forma si evidenzia che:</p> <p>- l'art. 2, comma 2, lett. a) del provvedimento (art. 5, comma 1-bis, del reg. 38/2018) è stato modificato</p>

				<p>nel senso indicato eliminando il richiamo ai "sindaci supplenti";</p> <p>- non si ritiene di eliminare il riferimento alla "modalità di formazione delle liste" dall'art. 2, comma 2 e comma 3, del provvedimento in quanto coerente con il perimetro applicativo di quest'ultimo.</p>
6	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 2, co. 2, lett. a)	<p>La modifica regolamentare proposta da Codesta Autorità richiede che gli statuti sociali delle imprese di assicurazione debbano essere modificati al fine di, tra le altre, disciplinare gli aspetti relativi alla quota di genere all'interno degli organi sociali.</p> <p>Si chiede pertanto all'Autorità di chiarire se la modifica statutaria debba essere completata seguendo l'iter procedimentale previsto dal Regolamento IVASS 14/2008 o se, diversamente, anche in considerazione del minimo impatto delle modifiche e del fatto che tali modifiche risultano necessarie per adeguare i medesimi statuti alla normativa applicabile, l'Autorità preveda un iter procedimentale più snello e veloce rispetto a quello disciplinato dal Regolamento 14/2008.</p>	<p>Si conferma che il contenuto delle modifiche statutarie richieste dal provvedimento dovrà essere deciso caso per caso dagli organi di governo delle imprese e, pertanto, non è ipotizzabile un <i>iter</i> procedurale diverso da quello previsto e disciplinato dal regolamento IVASS n. 14/2008.</p>
7	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	Art. 2, co. 2, lett. a) (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 5, comma 1- <i>bis</i>)	<p>Nel condividere l'opportunità di introdurre nello statuto sociale una previsione specifica in merito al rispetto e alla garanzia di una quota di genere (<i>id est</i>, presenza negli organi di amministrazione e controllo del genere meno rappresentato), si potrebbe valutare di eliminare il riferimento ai sindaci supplenti, in considerazione del fatto che analoga disposizione viene prevista anche nel successivo art. 8 relativo all'organo di controllo.</p> <p>In alternativa, mutuando in tal senso l'analoga normativa bancaria, si potrebbe valutare di non inserire il comma 1-<i>bis</i> all'interno dell'art. 5 (Organo Amministrativo) e di introdurre una norma di carattere maggiormente generale e applicabile sia all'organo amministrativo sia a quello di controllo, intesi complessivamente come organi collegiali.</p> <p>Tale approccio potrebbe garantire una maggiore declinazione del requisito di adeguata composizione collettiva degli organi, tenuto conto delle finalità e delle aspettative che il Legislatore e il Regolatore intendono perseguire ai sensi dell'art. 10 del D.M. 88/2022 (si rinvia sul punto anche alla successiva osservazione sull'art. 2, comma 2, lettera b).</p>	<p>V. risoluzione al commento n. 5.</p>

			Quanto sopra osservato si intende esteso anche ai gruppi, considerato il rinvio presente nella proposta di modifica all'art. 71 del Regolamento 38/2018.	
8	ANIA	Art. 2, co. 2, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 5, comma 2, lett. n), e art. 71, comma 2, lett. p))	<p>Verifica dei requisiti con cadenza annuale</p> <p>Il DM n. 88/2022 prevede che la valutazione dei requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali debba essere effettuata al momento dell'assunzione dell'incarico (con tempistiche differenti a seconda dell'organo competente) ovvero in caso di eventi sopravvenuti, ed esclude che la valutazione debba essere effettuata in caso di rinnovo qualora non vi siano eventi sopravvenuti rilevanti (art. 23, commi 1 e 3).</p> <p>In considerazione di ciò, non risulta più attuale la proposta contenuta nello schema di provvedimento di mantenere la previsione secondo cui la valutazione della sussistenza dei requisiti e dei criteri in capo agli esponenti e ai titolari delle funzioni fondamentali dev'essere effettuata con cadenza almeno annuale, estendendo tale adempimento anche con riguardo a coloro che svolgono funzioni fondamentali e all'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio identificato dall'impresa.</p> <p>Ciò posto, si richiede di allineare la previsione di cui agli artt. 5, comma 2, lettera n), e 71, comma 2, lett. p), del Reg. n. 38/2018 con quanto previsto dal DM n. 88/2022, modificando la periodicità della valutazione da annuale a "ad evento" per tutti i soggetti richiamati dalle disposizioni appena citate.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Gli art. 2, comma 2, lett. b (artt. 5, comma 2, lettera n), del reg. 38/2018) e l'art. 2, comma 9, lett. b (art. 71, comma 2, lett. p), del Reg. n. 38/2018) non risultano in contrasto con il DM 88/2022 poiché possono essere coordinati in via interpretativa. In particolare le due disposizioni hanno un perimetro applicativo differente e la cadenza annuale prevista dal Reg. 38/2018 deve intendersi riferita ai soggetti a cui il DM 88/2022 non trova applicazione. Resta ferma la necessità di un intervento complessivo di rivisitazione del Reg. 38/2018, alla luce delle previsioni sopravvenute.</p>
8.1	ANIA	Art. 2, co. 2, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 5, comma 2, lett. n), e art. 71, comma 2, lett. p))	<p>Adeguate composizione collettiva dell'organo amministrativo</p> <p>Le competenze (individuali) richieste dall'art. 9 del DM n. 88/2022 non sono esattamente coincidenti con quelle previste dalla disposizione in esame, né con quelle previste dal questionario di cui all'allegato 2 dello schema di provvedimento: ad esempio, le competenze sui "sistemi di incentivazione del personale" e su "strategie commerciali e modelli d'impresa" non sono previste dal decreto ministeriale, e il questionario a sua volta prevede la competenza sul "Tessuto economico locale", non prevista altrove.</p> <p>Si propone, pertanto, di modificare l'ultimo periodo della disposizione in commento come segue: <i>"In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati"</i></p>	<p>Composizione collettiva dell'organo amministrativo</p> <p>Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche al testo del provvedimento</p> <p>Si ritiene, infatti, che le competenze tecniche già menzionate dall'art. 5, comma</p>

			<p>assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa in coerenza con gli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento requisiti esponenti", giacché l'adeguatezza complessiva deve tener conto delle competenze individuali ex art. 9 del Decreto, quale fonte sovraordinata.</p> <p>Disciplina dei gruppi</p> <p>Come già anticipato, le stesse proposte sopra avanzate valgono, naturalmente, anche con riferimento all'art. 71, comma 2, lett. p), del Reg. n. 38/2018, concernente l'organo amministrativo della USCI.</p>	<p>2, lett. n) del reg. 38/2018 e dalle speculari disposizioni valevoli per i gruppi, non siano in contrasto con gli ambiti di competenza individuati dall'art. 9 del DM 88/2022; costituendone - al contrario - specificazione.</p> <p>Fermo quanto sopra precisato, si è ritenuto comunque opportuno eliminare dal questionario il riferimento alla competenza sul "Tessuto economico locale".</p>
9	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	<p>Art. 2, co. 2, lett. b)</p> <p>(Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 5, comma 2, lettera n) e art. 71, comma 2, lettera p))</p>	<p>1. L'art. 5, comma 2, lettera n) disciplina il contenuto della politica aziendale per l'identificazione e la valutazione dei requisiti di idoneità, valutandosi positivamente che gli elementi specifici, che tale politica deve disciplinare, vengano declinati in conformità con quanto previsto dal D.M. 88/2022.</p> <p>In tale contesto, in merito all'esemplificazione finale delle competenze tecniche complessive dell'organo amministrativo, si evidenzia come paia riscontrarsi un mancato coordinamento tra le competenze tecniche indicate nel testo posto in consultazione e quelle previste dal D. M. 88/2022, profilo su cui si auspica un intervento di codesta spettabile Autorità in termini di allineamento.</p> <p>2. Essendo stata mantenuta la valutazione almeno annuale sulla sussistenza dei requisiti degli esponenti aziendali, sembra riscontrarsi un mancato coordinamento con quanto previsto dal D.M. 88/2022 circa la periodicità delle valutazioni, oltre che una possibile sovrapposizione con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera z), considerato che in entrambi i casi, lettera n) e lettera z), gli adempimenti ivi disciplinati hanno una cadenza almeno annuale.</p> <p>In tal senso, potrebbe essere valutato un allineamento della tempistica indicata nella proposta di modifica al Regolamento 38/2018 con quella prevista dal D.M. 88/2022 e, in subordine, un coordinamento delle previsioni regolamentari sopra indicate, per una maggiore razionalizzazione e semplificazione operativa per le Imprese.</p>	V. risoluzione ai commenti n. ri 8 e 8.1.
10		Art. 2, co. 2, lett. b)	Si chiede anzitutto di chiarire se sia effettivamente necessario procedere in ogni caso all'autovalutazione dell'organo con cadenza "almeno annuale" nonostante l'art. 23, comma 1, del DM 88/2022 preveda la formale verifica periodica dell'idoneità alla carica solo "se si verificano eventi sopravvenuti". Ove ciò non fosse necessario, andrebbe modificata la	V. risoluzione al commento n. 8

	Unipol Gruppo S.p.A.		<p>frase "Valuta la sussistenza dei requisiti e dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale".</p> <p>Si segnala inoltre la necessità di emendare la norma che modifica l'art. 5, comma 2, lett. n) del Reg. 38/2018 nella parte in cui attribuisce all'organo amministrativo il compito di valutare la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità anche in capo a coloro che svolgono funzioni di controllo. Tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio della diversa competenza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo con riferimento ai rispettivi esponenti, previsto dal DM 88/2022, ai sensi del quale "l'organo competente" viene identificato con "l'organo del quale l'esponente è componente" (Art. 1, comma 1, lett. n).</p> <p>Analoghe considerazioni si estendono alle modifiche proposte all'art. 71, comma 2, lett. p) del Reg. 38.</p>	<p>Non si ravvisa alcun contrasto tra disciplina primaria e quella secondaria proposta. La norma richiamata non realizza uno spostamento di competenze, ma chiarisce che l'organo amministrativo decide in merito alle politiche aziendali per l'identificazione e valutazione dei requisiti e dei criteri. In nessun caso l'organo amministrativo sarà competente a valutare nel concreto l'idoneità dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>Resta ferma la necessità della revisione del Reg. 38/2018.</p>
11	ANIA	<p>Art. 2, co. 2, lett. c) (Reg. n. 38/2018, art. 5, comma 9)</p>	<p><i>Ruolo del Presidente dell'organo amministrativo</i></p> <p>Nel precisare che il Presidente ha sempre un ruolo non esecutivo, l'IVASS intende eliminare anche la previsione relativa alla sua partecipazione all'eventuale comitato esecutivo (senza diritto di voto), attualmente presente nel comma 9 dell'art. 5 del Reg. n. 38/2018; tale previsione si riferisce proprio al caso del Presidente non esecutivo. Si chiede pertanto di ripristinarla.</p> <p>Inoltre, si suggerisce di integrare la previsione come segue: "<i>Il Presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale nell'impresa</i>".</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si conferma la previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del provvedimento. Si ritiene, infatti, che l'eventuale partecipazione del Presidente alle riunioni del comitato esecutivo possa influenzarne l'operato, vanificando di fatto gli obiettivi della norma che richiede che il Presidente non abbia poteri esecutivi.</p> <p>Quanto al secondo punto si prende atto dell'osservazione che non comporta modifiche regolamentari. L'integrazione proposta, infatti, è già implicita nel testo e non è necessaria.</p>

12	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	Art. 2, co. 2, lett. d) (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 5, comma 10)	Si chiede a codesta rispettabile Autorità di mantenere il comma 10 dell'art. 5 del Regolamento 38/2018, in quanto in linea con il principio di proporzionalità e non in contrasto con la <i>ratio</i> e le logiche sottese al D. M. 88/2022.	Proposta non accolta. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del provvedimento, che dispone l'abrogazione del comma 10 dell'art. 5 del Reg. 38/2018, risulta coerente con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del DM 88/2022 che non consente deroghe alla non esecutività del Presidente.
13	Unipol Gruppo S.p.A.	Art. 2, co. 3	Si chiede l'eliminazione della disposizione che introdurrebbe il nuovo comma 1- <i>bis</i> dell'art. 8. Tale norma appare superflua in quanto duplica quanto già previsto dal comma 1- <i>bis</i> dell'art. 5, ovvero che le previsioni statutarie devono garantire il rispetto nel continuo della quota di genere. Inoltre, è importante sottolineare che la proposta di modifica statutaria non rientra fra i compiti assegnati al Collegio sindacale, che sono oggetto dell'art. 8.	Proposta non accolta. Si ritiene che l'inserimento del comma 1-bis di cui all'art. 2, comma 3, del provvedimento nella disposizione di relativa pertinenza (art. 8 del Reg. 38/2018 - Organo di controllo) sia più coerente con l'impostazione delle norme, tenuto conto che il rispetto della quota di genere deve essere garantito sia per l'organo di amministrazione sia per quello di controllo.
14	Floreni Studio Legale Associato	Art. 2, co. 4, lett. a)	L'art. 2, c. 4, lett. a) del documento in consultazione integra l'art. 25, c.1, Reg. IVASS 38/18 con riferimento ai criteri di idoneità alla carica di cui al DM 88/22 (criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché criterio inerente al tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico). Tuttavia, l'art. 25 riguarda " <i>i soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, del Codice e l'ulteriore personale rilevante</i> ". Considerato che i requisiti dell'ulteriore personale rilevante non sono disciplinati dal DM 88/22, si chiede di modificare il testo al fine di lasciare alla	Proposta non accolta. Il testo dell'art. 2, comma 4, lett. a) del provvedimento (art. 25, comma 1, del reg. 38/2018) già precisa che quanto in esso previsto trova applicazione nel rispetto dell'art. 76 del Codice e relative disposizioni di

			discrezionalità delle imprese l'individuazione della disciplina applicabile a tali soggetti, secondo proporzionalità, nella politica di idoneità alla carica.	attuazione e, con specifico riguardo all'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, secondo proporzionalità. Ciò implica che spetterà all'impresa disciplinare i requisiti dell'ulteriore personale rilevante.
15	ANIA	Art. 2, co. 4, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 25, comma 1-bis)	<p>Percentuale degli amministratori indipendenti</p> <p>Considerato che il rispetto delle quote di genere e gli altri requisiti rendono già alquanto complesso provvedere alla composizione degli organi amministrativi, la complessità diverrebbe ancora maggiore prevedendo una quota percentuale, fermo restando che già ora buona parte delle imprese è comunque tenuta ad avere un numero adeguato di amministratori indipendenti per la composizione dei comitati consiliari. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di prevedere, in luogo di una percentuale, la presenza di almeno un consigliere indipendente.</p> <p>Indipendenza da art. 2387 c.c. ai fini della composizione di comitati consiliari</p> <p>La norma fa rinvio, in relazione al requisito dell'indipendenza, non soltanto al DM n. 88/2022, ma anche agli artt. 6 (Comitato controllo interno e rischi) e 43 (Comitato remunerazioni) del Reg. n. 38/2018. Questi ultimi, però, richiamano l'art. 2387 c.c., che prevede requisiti di indipendenza statutari facoltativi (richiamo peraltro non presente nella normativa bancaria). In questo modo lo schema di provvedimento potrebbe far prevalere, quanto ai suddetti Comitati, i requisiti di indipendenza facoltativi di cui all'art. 2387 c.c. (se previsti) su quelli contemplati dall'art. 12 del Decreto. Si chiede pertanto di eliminare, negli artt. 6 e 43, il riferimento al Codice civile.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La previsione di una quota di esponenti indipendenti pari a 1/4 nell'organo amministrativo e nei relativi comitati endo-consiliari - diversi da quello per il controllo interno (art. 6 del Reg. 38/2018) e remunerazioni (art. 43 del Reg. 38/2018), per i quali l'attuale disciplina già dispone la maggioranza degli indipendenti in considerazione dei compiti loro assegnati - è stata oggetto di apposita analisi d'impatto regolamentare (AIR). L'introduzione di una quota percentuale è stata ritenuta idonea a garantire la presenza di un numero di esponenti indipendenti proporzionato alla composizione dell'organo, in coerenza con quanto richiesto dal DM 88/2022 e con le finalità dello stesso. Inoltre l'individuazione della quota percentuale nella misura</p>

				<p>di $\frac{1}{4}$ si è basata sulla valutazione della numerosità degli esponenti, attualmente presenti nei <i>board</i> ed è in linea con le speculari disposizioni adottate in ambito bancario e finanziario.</p> <p>Quanto al richiamo dell'art. 2387 c.c. già presente negli artt. 6 e 43 del Reg. 38/2018, le disposizioni sono state modificate nel senso indicato (cfr. Art. 2, commi, 2-bis e 6-bis, del provvedimento).</p>
16	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 2, co. 4, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 25, comma 1-bis)	<p>Il Considerando n. 19 della Direttiva 2009/138/CE "Solvency II", chiarisce che il principio ispiratore della direttiva medesima è il principio di proporzionalità che deve valere "<i>sia per i requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia per l'esercizio dei poteri di vigilanza</i>" al fine di evitare che la direttiva stessa sia troppo onerosa per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Allo stesso modo, l'articolo 191, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private prevede che i regolamenti adottati da Codesta Autorità si debbano conformare "al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari". Infine, anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 22 prevede che la quota di esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza debba essere definita "nel rispetto dei criteri di proporzionalità dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice".</p> <p>In questo senso, la previsione di una quota fissa di membri indipendenti pari al 25% dei membri totali all'interno del Consiglio di Amministrazione di tutte le imprese di assicurazione sembra: (a) essere contraria al citato principio di proporzionalità in quanto una siffatta previsione non terrebbe conto della complessità concreta delle singole compagnie; (b) in contrasto al principio di proporzionalità citato dalle norme sopra riportate; e, infine, (c) risulta essere in contrasto alle previsioni normative di rango primario che non prevedono un numero minimo o una quota fissa di membri muniti dei requisiti di indipendenza.</p>	V. risoluzione al commento n. 15.

			Si chiede pertanto a codesta Autorità di eliminare il riferimento al numero minimo/alla quota del 25% di membri muniti dei requisiti di indipendenza all'interno dei consigli di amministrazione delle compagnie assicurative e, pertanto, di modificare l'articolo qui considerato come segue "1-bis. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento requisiti esponenti, nell'organo amministrativo è assicurata la presenza di una quota di esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza. L'ammontare della quota è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità.	
17	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	Art. 2, co. 4, lett. b) (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 25, comma 1-bis)	In merito alla percentuale del 25 % individuata nel comma 1-bis, si chiede a codesto rispettabile Istituto di poter prevedere una percentuale inferiore avendo riguardo alle imprese che, ai sensi del D.M. 88/2022, sono definite come minori e sono caratterizzate da un sistema di governo societario semplificato.	V. risoluzione al commento n. 15.
18	ANIA	Art. 2, co. 4, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 25, comma 1-ter)	Elevato livello di dialettica interna La norma prevede che gli esponenti indipendenti posseggano una professionalità che assicuri un elevato livello di « <i>dialettica interna</i> » e apporti un « <i>contributo di rilievo alla formazione della volontà</i> » dell'organo di appartenenza. La previsione, di contenuto piuttosto astratto e generico, non trova riscontro nel D.M. 88/2022 e si chiede pertanto di eliminarla.	Proposta non accolta. L'art. 10, comma 1, del DM 88/2022 stabilisce altresì che <i>"In aggiunta ai requisiti di professionalità e ai criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 9, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi (...)".</i> Si conferma, pertanto, la correttezza della previsione di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), del provvedimento, in linea con le speculari disposizioni adottate in ambito bancario.

19	Floreani Studio Legale Associato	Art. 2, co. 4, lett. b) (Reg. 38/2018, art. 25, comma 1-ter)	<p>Ai sensi del nuovo comma 1-ter <i>“Gli esponenti indipendenti possiedono una professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza [...]”</i>.</p> <p>Si chiede di precisare se tale disposizione vada meramente letta come “rovescio della medaglia” rispetto all’art. 5, c. 8, lett. d), Reg. IVASS 38/18 (che attribuisce al Presidente dell’organo amministrativo il compito di provvedere affinché <i>“la dialettica tra componenti delegati e privi di deleghe sia adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori dell’organo”</i>) o se invece tale requisito degli esponenti indipendenti debba essere diversamente integrato con il citato compito in capo al Presidente dell’organo amministrativo.</p>	V. risoluzione al commento n. 18.
20	ANIA	Art. 2, co. 4, lett. c) (Reg. 38/2018, art. 25, comma 4)	<p><i>Requisiti degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali</i></p> <p>Si chiede di eliminare l’intero inciso <i>«tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall’adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie»</i>, facendo rinvio esclusivamente alle procedure di valutazione.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che il richiamo al rispetto delle modalità previste dal nuovo Capo V-bis sia idoneo a garantire un adeguato coordinamento con le nuove disposizioni procedurali, tale da rendere superflue ulteriori modifiche regolamentari.</p>

21	ANIA	Art. 2, co. 5	<p style="text-align: center;">Valutazione dei requisiti e criteri di idoneità alla carica</p> <p>Tenuto conto delle indicazioni del DM n. 88/2022, che rimette al singolo esponente la responsabilità in merito alla completezza, accuratezza e attendibilità delle dichiarazioni fornite, si invita l’Autorità a riformulare la previsione come segue, in linea con le indicazioni del Decreto stesso:</p> <p>“È rimessa alla responsabilità dell’organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità dei documenti sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità alla carica previsti dalla normativa applicabile”.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si conferma la correttezza della previsione di cui all’art. 2, comma 5, del provvedimento (nuovo art. 25-bis, comma 4), posto che la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione fornita dall’esponente è presupposto necessario per condurre la valutazione sulla sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Tanto risulta confermato anche dai recenti Orientamenti pubblicati il 21 novembre 2023 dalla Banca d’Italia proprio in materia di valutazione dei requisiti e criteri d’idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali, ove si precisa che “(...) <i>Nel verbale di verifica, l’Organo competente dà atto dei controlli condotti in autonomia, anche in termini di coerenza interna delle informazioni rese dagli esponenti, volti ad accertare la completezza e adeguatezza delle informazioni rese dagli esponenti</i>” (Cfr. Orientamento n. 1; sul punto si vedano anche gli Orientamenti n.ri 2 e 3).</p> <p>Cfr: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-</p>
----	------	---------------	--	--

				vigilanza/Orientamenti-FAP.pdf
22	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 2, co. 5 (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 25-bis, commi 3 - 4)	Si chiede a Codesta Autorità di specificare la tipologia di documentazione che si ritiene necessaria per la valutazione degli esponenti aziendali e di chiarire, in particolare, se risultano sufficienti i documenti elencati al comma 8 del nuovo articolo 25-bis o se, diversamente, la valutazione debba avvenire anche sulla base di altra e diversa documentazione.	Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari. Si precisa che, in coerenza con quanto previsto dal nuovo art. 25-bis, comma 5, l'elenco della documentazione di cui al nuovo comma 8 del medesimo articolo non ha carattere esaustivo.
23	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	Art. 2, co. 5 (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 25-bis, comma 4)	Ai fini della valutazione di idoneità a cui l'organo competente è chiamato, gli esponenti aziendali e i titolari delle funzioni fondamentali sono chiamati a fornire le informazioni necessarie e la documentazione a supporto, agendo, in tal senso, sotto la propria responsabilità. Posto che all'organo competente spetta una valutazione delle notizie e dei dati ivi riportati ai sensi del D. M. 88/2022, si chiede a codesta rispettabile Autorità di riformulare il comma 4 come segue: <i>“È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza o attendibilità della documentazione e delle informazioni fornite dagli esponenti, ai sensi e secondo le modalità del Regolamento requisiti esponenti”.</i>	V. risoluzione al commento n. 21.
24	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 7, lett. d))	Incarichi aggiuntivi Si suggerisce di riferirsi all'assunzione di <i>“eventuali incarichi aggiuntivi”</i> e non di <i>“un incarico aggiuntivo”</i> , come peraltro consentito dal DM n. 88/2022.	Proposta non accolta. Si conferma la correttezza della previsione di cui all'art. 2, comma 5, del provvedimento (art. 25-bis, comma 7, lett. d)) in quanto la stessa si riferisce alla valutazione che deve necessariamente essere

				condotta per ciascun incarico aggiuntivo.
25	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 8)	Coordinamento con il Regolamento ISVAP n. 10/2008 Si chiede di coordinare il nuovo articolato con le attuali disposizioni normative e quindi di rivedere l'allegato A del Regolamento IVASS n. 10/2008.	L'osservazione non comporta modifiche al testo del provvedimento, che riguarda solamente il Regolamento n. 29/2016 e il Regolamento n. 38/2018. Ad ogni buon conto, nelle more dell'aggiornamento delle disposizioni secondarie, si rammenta che la normativa primaria prevale su queste ultime.
26	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 8, lett. b))	Trattamento dei dati personali Si suggerisce di sostituire il riferimento al "consenso al trattamento dei dati personali" con "l'informativa sul trattamento dei dati personali" (omologamente al significato letterale di " <i>privacy statement</i> "), specificando se del caso che l'interessato autorizza la società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto da esso dichiarato: si ritiene infatti più opportuno non utilizzare come base giuridica del trattamento dei dati personali il consenso, che potrebbe sempre essere negato/revocato dall'interessato, ma l'adempimento a obblighi di legge o il legittimo interesse.	Proposta non accolta. Si conferma la correttezza della previsione di cui all'art. 2, comma 5, del provvedimento (nuovo art. 25-bis, comma 8, lett. b)), in quanto coerente con le analoghe disposizioni vigenti in ambito bancario e con i citati Orientamenti emanati dalla Banca d'Italia il 21 novembre 2023 in materia di valutazione dei requisiti e criteri d'idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali (Cfr. Orientamento n. 1).
27	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 8, lett. c))	Telematizzazione dei questionari Nel far riferimento ai questionari di valutazione non viene specificato come debbano essere asseverati i relativi contenuti, sui quali dovrebbero essere prodotte apposite autocertificazioni atte a impegnare gli esponenti e i titolari delle funzioni fondamentali. Ciò rischierebbe di: i) determinare errori d'incoerenza, sia pure in buona fede; ii) duplicare gli	V. risoluzione al commento n. 1.

			<p>oneri compilativi a carico di detti soggetti e delle stesse imprese. Si chiede, pertanto, di considerare anche soluzioni tecniche digitali quali, ad esempio, la compilazione del questionario on line con le relative firme elettroniche di autocertificazione e la consultazione telematica da parte dell'IVASS.</p> <p>Soggetti responsabili della compilazione dei questionari</p> <p>Lo schema di provvedimento fa generico riferimento alla trasmissione dei questionari di valutazione all'IVASS; diversamente la relazione di presentazione si riferisce alla compilazione e all'invio dei questionari stessi da parte dell'impresa. In realtà il questionario precisa che la compilazione di alcune parti è a carico dell'impresa, mentre per altre parti è a carico del diretto interessato. Si chiede pertanto precisare negli esiti della consultazione e/o nella relazione accompagnatoria del futuro provvedimento che l'impresa di assicurazione è responsabile esclusivamente del contenuto delle parti che è tenuta a compilare.</p> <p>Lingua da utilizzare nel questionario</p> <p>Si domanda se per esponenti non italiani sia necessario l'utilizzo di una versione tradotta del questionario. In caso di risposta positiva, si chiede se le eventuali traduzioni dell'originale in lingua straniera, ai fini dell'inoltro all'IVASS, debbano essere asseverate (con maggiori oneri in termini di tempistiche e costi).</p>	<p>Per quanto concerne le assunzioni di responsabilità l'esponente potrà presentare una autocertificazione in cui si assume la responsabilità della veridicità dei contenuti del questionario.</p> <p>I questionari in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione anche non asseverata.</p>
28	ANIA	<p>Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 8, lett. d))</p>	<p>Facoltà dell'IVASS di richiedere ulteriori informazioni</p> <p>L'art. 25 bis, comma 8, lett. d), prevede che, in aggiunta al verbale, sono trasmesse "le altre informazioni eventualmente richieste dall'IVASS". In realtà la facoltà di richiedere ulteriore documentazione risulta già correttamente prevista dal successivo comma 10. Si chiede pertanto di eliminare la lettera d), tenuto conto che ci troviamo in una fase della procedura nella quale l'impresa trasmette all'IVASS tutta la documentazione relativa alle valutazioni effettuate in assenza di una interlocuzione con l'Istituto.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo dell'art. 2, comma 5, del provvedimento (nuovo art. 25-bis, comma 8, lett. d) del reg. 38/2018) è stato modificato nel senso indicato.</p> <p>Per coerenza sistematica anche l'art. 1, comma 7 del provvedimento (art. 47-bis del Reg. 29/2016) è stato allineato alla modifica.</p>
29	Unipol Gruppo S.p.A.	Art. 2, co. 5	Non è chiara qual è la differenza tra la "documentazione esaminata" menzionata al comma 9 dell'art. 25-bis del Reg. 38/2018, da inviare unitamente alla copia del verbale, e la	Proposta non accolta.

		(Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 9)	<p>“documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente”, che IVASS può richiedere ai sensi del successivo comma 10.</p> <p>Si propone di eliminare dal comma 9 le parole “e della documentazione esaminata”. Questa modifica sarebbe allineata con la previsione analoga contenuta nelle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti bancari.</p> <p>In subordine, tenuto conto che, secondo la nostra interpretazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la “documentazione esaminata” di cui al comma 9 dovrebbe corrispondere a quella elencata al precedente comma 8 (tra cui, <i>curriculum vitae</i> e <i>privacy statement</i>); - invece, la documentazione di cui al comma 10 potrebbe riferirsi al casellario giudiziario, al certificato dei carichi pendenti, ecc., <p>se tale interpretazione è corretta, suggeriamo, per evitare incertezze interpretative, di sostituire l'espressione “documentazione esaminata” al comma 9 con “documentazione di cui al comma 8”.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>Al riguardo si precisa che dalla lettura integrata dei commi 8 e 9 si deduce che la documentazione di cui al comma 9 include quella elencata dal comma 8, ancorché la prima possa riguardare documenti ulteriori rispetto a quelli che devono essere necessariamente trasmessi in aggiunta al verbale.</p> <p>Ne consegue che per documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, di cui IVASS può chiedere l'esibizione, ove ritenuto opportuno ai sensi del comma 10, deve intendersi quella esaminata o comunque acquisita dall'organo competente e alla base della valutazione d'idoneità.</p>
30	ANIA	<p>Art. 2, co. 5</p> <p>(Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 10)</p>	<p><i>Eventuale interruzione del procedimento IVASS in caso di richiesta di documenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti</i></p> <p>Non appare sufficientemente regolato il caso in cui l'IVASS necessiti, durante il procedimento, di acquisire nuovi documenti oltre a quelli già previsti (l'art. 25-bis, c. 10, prevede che “<i>l'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenere opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente ...</i>”), né l'effetto di tale richiesta sulla durata del procedimento. Si chiede pertanto di chiarire se la richiesta di nuovi documenti determini o meno un effetto interruttivo rispetto al decorso del termine di 120 giorni ai fini delle decisioni dell'IVASS; al riguardo, va</p>	<p>Si conferma l'esattezza dell'interpretazione riportata.</p> <p>Si precisa che, in analogia con quanto previsto in ambito bancario, il termine di 120 giorni di cui al nuovo comma dell'art. 25-bis, comma 12 del reg. 38/2018 non è soggetto a interruzione o sospensione,</p>

			ricordato che la Banca d'Italia ha precisato, nelle sue «Linee guida», che il termine di 120 giorni in parola non è sottoposto né a sospensione né a interruzione, non essendo un vero e proprio termine procedimentale.	atteso che questo non si configura come un termine endoprocedimentale.
31	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 11)	Tempistica per le interviste di IVASS agli esponenti di nomina assembleare Si chiede di precisare che l'IVASS possa richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste soltanto dopo l'invio dell'apposito verbale da parte dell'impresa . Si chiede inoltre di precisare che il verbale dell'intervista debba essere inviato sia al diretto interessato sia all'impresa .	Si conferma l'esattezza dell'interpretazione riportata. La facoltà dell'IVASS di richiedere la partecipazione ad interviste riguarda gli esponenti sottoposti a valutazione e va raccordata con quanto previsto dall'art. 24 del DM 88/2022. Ne consegue che il verbale redatto ad esito alle interviste è reso disponibile sia al diretto interessato sia all'impresa.
32	D'Argenio Polizzi e Associati – DPA	Art. 2, co. 5 (Modifiche al Regolamento 38/2018, art. 25-bis, comma 11)	Avendo riguardo alla possibilità che l'Autorità chieda agli esponenti di partecipare a interviste, si chiede a codesto spettabile Istituto di chiarire quali sono i presupposti da cui può derivare tale richiesta, in particolare se relativi alla necessità di raccogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle che già emergono dalla documentazione trasmessa dalle Imprese.	Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari. Al riguardo si precisa che la facoltà dell'IVASS di intervistare esponenti sottoposti a valutazione rappresenta uno strumento complementare rispetto agli elementi informativi che l'impresa è tenuta a trasmettere all'Istituto, onde consentire a quest'ultimo di compiere la valutazione d'idoneità secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 2-bis del CAP e dall'art. 24, comma 1, del DM 88/2022.

33	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 12)	<p style="text-align: center;">Procedura di valutazione ex post (nomina assembleare) – Decisioni dell’IVASS</p> <p>Un termine di 120 giorni dal ricevimento del verbale della seduta consiliare risulta particolarmente lungo. Al fine di ricondurre il procedimento a termini più compatibili con l’ordinaria operatività delle imprese assicuratrici, si propone di ridurre il termine a 90 giorni.</p> <p>Si chiede inoltre di precisare che, non trattandosi di termine procedimentale, quello previsto non è suscettibile di interruzione o sospensione (v. sub art. 25bis, comma 10).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che il termine di 120 giorni previsto dal provvedimento sia congruo poiché proporzionato alla rilevanza delle valutazioni da svolgere. Detto termine risulta in linea con quello previsto dalle speculari disposizioni vigenti in ambito bancario. Inoltre la facoltà dell’IVASS di comunicare l’esito positivo della valutazione anche prima della scadenza del termine per l’eventuale avvio del procedimento di decadenza è in grado di contrarre i tempi procedurali e di ridurre i margini d’incertezza sul governo societario delle imprese e sulla gestione delle stesse.</p> <p>V. anche risoluzione ai commenti n.ri 1 e 30.</p>
34	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 12)	<p>Ai sensi del nuovo comma 12 dell’articolo 25-bis come modificato, l’Autorità, entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 7 del medesimo articolo 25-bis, ha la facoltà di: (a) avviare un procedimento d’ufficio per dichiarare la decadenza di un esponente o (b) richiedere all’organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze. Alla luce delle previsioni del nuovo articolo 25-bis, si chiede a Codesta Spettabile Autorità di accorciare il periodo di 120 giorni entro cui l’Autorità ha facoltà di adottare le azioni di cui sopra alle lettere (a) e (b) ad un massimo di 60 giorni al fine di evitare qualsiasi tipo di impatto sul sistema di governo societario delle compagnie e sulla gestione delle stesse.</p>	<p>V. risoluzione ai commenti n.ri 1 e 33.</p>
35	ANIA	Art. 2, co. 5	<p>Procedimento di dichiarazione di decadenza – Interesse legittimo dell’impresa e dell’esponente</p>	<p>Proposta non accolta.</p>

		<p>(Reg. 38/2018, art. 25-bis, comma 12, lett. b), e 13)</p>	<p>L'IVASS non è tenuto a informare né l'impresa né l'esponente interessato dell'avvio di un procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza dell'esponente stesso. L'impresa e l'interessato non sarebbero quindi parte del procedimento avviato dall'Autorità e, di conseguenza, non sarebbero in grado di far valere le proprie ragioni in contraddittorio con l'Autorità stessa; soltanto una volta che l'IVASS avrà emesso il provvedimento di decadenza – che è immediatamente efficace e dunque porta all'immediata cessazione dell'incarico dell'esponente – l'impresa e l'interessato potrebbero eventualmente agire a tutela dei propri diritti. Si chiede, pertanto, di modificare la norma proposta nel senso indicato (vedi l'analoga proposta sub artt. 25ter, comma 6, 25quinquies, comma 2, e 25sexies, comma 3).</p> <p><i>Procedura di valutazione ex post (nomina assembleare) – Decisioni dell'IVASS</i></p> <p>Si chiede di precisare che, nel caso in cui l'IVASS non si pronunci nei termini previsti e rimanga silente, ciò equivalga ad assenso ex legge n. 241/1990 (vedi l'analoga proposta sub artt. 25ter, comma 4, 25quinquies, comma 1, lett. b), e 25 sexies, comma 3). Si chiede inoltre di allineare i termini fissati dall'IVASS con quelli indicati dalla Banca d'Italia, prevedendo 30 giorni anziché 60 (vedi l'analoga proposta sub artt. 25ter, comma 6, 25quinquies, comma 2, e 25sexies, comma 3).</p>	<p>Le disposizioni dell'emanando provvedimento devono essere lette congiuntamente con il Regolamento IVASS n. 7 del 2014 (Cfr. artt. 5 e 6) e relativi allegati (Cfr. Allegato 1, Sez. II, Parte A). Non si rendono, pertanto, necessarie modifiche regolamentari.</p> <p>Non sussistono i presupposti normativi per l'applicazione dell'art. 20 Legge n. 241/1990 perché non viene in rilievo un procedimento ad istanza di parte per il rilascio di un provvedimento amministrativo.</p> <p>Con riguardo alla richiesta di riduzione del termine previsto nel regolamento all'art. 25-bis, comma 12, lett. b) e comma 13 (e nelle analoghe disposizioni), relativo la conclusione del procedimento avviato dall'IVASS volto a pronunciare la decadenza dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del CAP, si conferma il suddetto termine (60 giorni), che è in linea con le vigenti previsioni di cui al Regolamento IVASS n. 7 del 2014.</p>
--	--	--	---	--

36	ANIA	<p>Art. 2, co. 5</p> <p>(Reg. 38/2018, art. 25-ter, commi 1, 4, 5 e 6)</p>	<p>Procedura di valutazione ex ante (nomina non assembleare) – Nomina e assunzione incarico</p> <p>L'art. 23, c. 2, del DM n. 88/2022 stabilisce, per la valutazione dell' idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei titolari delle funzioni fondamentali, che la valutazione da effettuare in occasione della nomina sia condotta, di norma, prima che l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali abbia assunto l'incarico. Diversamente l'art. 25-ter, c.1, indica che tale valutazione debba essere condotta "prima della nomina".</p> <p>Si chiede pertanto di allineare il testo alla previsione del Decreto, sostituendo le anzidette parole con "prima dell'assunzione dell'incarico".</p> <p>Per la stessa ragione, appare opportuna un'analoga revisione del testo dei successivi commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - c. 4, sostituendo la disposizione secondo cui "La nomina dell'esponente o del titolare non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, l'esponente o il titolare può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione" con la seguente: "L'esponente o il titolare non possono assumere l'incarico prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, l'esponente o il titolare può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione"; - c. 5, sostituendo il periodo secondo cui "Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del titolare ne dà comunicazione all'impresa entro il termine di novanta giorni, previsto dal comma 4" con il seguente: "Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico da parte dell'esponente o del titolare ne dà comunicazione all'impresa entro il termine di novanta giorni, previsto dal comma 4"; - c. 6, sostituendo il periodo secondo cui "L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni" con il seguente: "L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta assunzione dell'incarico entro cinque giorni". <p>Valenza dell'attribuzione dell'incarico/nomina</p> <p>Si chiede di confermare che la nomina, proprio perché non può considerarsi perfezionata, è da sottoporre a condizione sospensiva.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si prende atto della prima parte dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>L'Istituto non ritiene necessario apportare le modifiche proposte, considerato che, nel caso di nomina non assembleare, la nomina e l'assunzione dell'incarico da parte dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale possono ricondursi alla medesima fase endoprocedurale, ossia quella che precede il concreto avvio delle funzioni e dei compiti conferiti.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che le disposizioni in questione sono coerenti con le analoghe disposizioni adottate in ambito bancario.</p> <p>Quanto alla seconda parte si conferma l'esattezza dell'interpretazione riportata.</p>
----	------	--	---	---

38	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 5)	Si chiede a Codesta Autorità di chiarire quali sono i "motivi ostativi" alla nomina di un esponente aziendale o di un titolare di una funzione fondamentale e se tra questi rientri solamente la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 88/2022.	<p>Si prende atto della richiesta di chiarimenti che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>Al riguardo si segnala che il DM 88/2022 ha significativamente innovato la disciplina previgente, in particolare introducendo criteri d'idoneità caratterizzati da discrezionalità valutativa, in aggiunta ai requisiti che sono stati comunque diversamente declinati.</p> <p>In ragione della citata discrezionalità e della maggiore complessità dell'attività valutativa cui l'IVASS è tenuto ai sensi dell'art. 24 del medesimo DM, non risulta possibile individuare <i>ex ante</i> tutti i motivi e/o criticità che in concreto possono risultare di ostacolo alla nomina di un esponente aziendale o di un titolare di una funzione fondamentale; dovendosi tale valutazione necessariamente compiersi caso per caso.</p>
39	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 2)	<p>Termine di trasmissione del verbale</p> <p>Si chiede di allineare il termine entro cui la copia del verbale deve essere trasmessa all'IVASS a quello previsto per la nomina assembleare (30 giorni dal compimento della valutazione).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si conferma la correttezza della previsione, a cui non si ritiene necessario apportare integrazioni.</p> <p>Nel caso di nomina assembleare la valutazione d'idoneità è condotta</p>

				dall'organo competente dopo la nomina; questo giustifica la previsione del termine di cui all'art. 25-bis, comma 9, per l'invio all'IVASS del relativo verbale. Viceversa ove la nomina non spetti all'assemblea la valutazione è compiuta prima e la nomina stessa non si perfeziona prima che siano decorsi 90 giorni dal ricevimento del relativo verbale da parte dell'IVASS.
40	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 4)	<p>Procedura di valutazione ex ante (nomina non assembleare) - Decisioni dell'IVASS</p> <p>Lo schema di provvedimento prevede che la nomina dell'esponente o del titolare non possa essere perfezionata prima di 90 giorni, termine abbastanza lungo. In più, qualora l'IVASS ravvisi motivi ostativi alla nomina stessa o chieda di adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, è prevista la comunicazione dell'avvenuta nomina e la successiva possibilità dell'avvio, da parte dell'IVASS, di un procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza entro ulteriori 60 giorni. La durata complessiva massima dell'iter procedurale è quindi di ben 150 giorni.</p> <p>Quanto indicato pone una serie di notevoli problematiche operative, soprattutto nel caso di nomina per cooptazione di un componente dell'organo amministrativo e in caso di nomina di titolari delle funzioni fondamentali. In particolare: nel primo caso (cooptazione ex art. 2386 c.c.) la tempistica proposta appare contraria alla "ratio" dell'istituto giuridico della cooptazione, che mira a garantire l'immediata reintegrazione della composizione dell'organo amministrativo nel numero fissato dallo statuto e il suo regolare funzionamento, nonché a non gravare eccessivamente sull'assemblea imponendo una convocazione immediata ogniqualvolta venga meno un consigliere; nel secondo caso (nomina titolari di funzioni fondamentali) potrebbero sussistere problematiche di compliance, posto che non è ammesso che un'impresa rimanga priva di anche uno solo di detti titolari.</p> <p>Sotto altri profili, inoltre, fissare un lasso di tempo così ampio tra la selezione del candidato e la sua effettiva operatività determina non poche complessità e difficoltà gestionali: come si può vincolare per così tanto tempo una figura apicale, magari selezionata all'esterno dell'impresa, in attesa degli esiti della procedura? Il rischio che il candidato non attenda tale esito e si orienti verso altre opportunità professionali è estremamente concreto. Inoltre,</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il termine di 90 giorni previsto nel provvedimento è in linea con quello previsto dalle speculari disposizioni vigenti in ambito bancario e risulta congruo se rapportato alla rilevanza delle valutazioni da svolgere.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la facoltà dell'IVASS di comunicare l'esito positivo della valutazione anche prima della scadenza del citato termine è in grado di contrarre i tempi procedurali e di ridurre i margini d'incertezza sulle nomine degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali (cfr. Art. 25-ter, comma 4, del Reg. 38/2018). Quanto all'avvio da parte dell'IVASS di un procedimento d'ufficio volto a dichiarare la decadenza dalla nomina si</p>

			<p>non è chiaro con quali forme contrattuali si possano impegnare figure così importanti in attesa della loro piena operatività.</p> <p>Si chiede, pertanto, di ridurre il termine previsto di 90 giorni portandolo a 45 giorni, fermo restando quanto proposto sub comma 8 (procedura d'urgenza) dell'art. 25ter del Reg. n. 38/2018.</p> <p>Efficacia della nomina dell'esponente o del titolare in mancanza di riscontro dall'IVASS</p> <p>Fermo quanto sopra richiesto, sarebbe comunque opportuno precisare che, decorso il termine previsto, senza che pervenga all'impresa un riscontro da parte dell'IVASS, matura il silenzio assenso sulla sussistenza dei requisiti (vedi l'analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25quinquies, comma 1, lett. b), e 25sexies, comma 3).</p>	<p>segnala che tale procedura ha natura eventuale ed è circoscritta al caso in cui la nomina abbia avuto luogo nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze (cfr. Art. 25-ter, comma 6, del Reg. 38/2018).</p> <p>Quanto alla seconda parte del quesito, si veda la risoluzione al commento n. 35.</p>
41	ANIA	<p>Art. 2, co. 5</p> <p>(Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 5)</p>	<p>Motivi ostativi</p> <p>Si chiede di chiarire che i «motivi ostativi» ai quali si fa riferimento sono esclusivamente quelli previsti dal DM n. 88/2022.</p>	<p>V. risoluzione al commento n. 38.</p>
42	ANIA	<p>Art. 2, co. 5</p> <p>(Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 6)</p>	<p>Termine per la comunicazione dell'attribuzione dell'incarico/nomina</p> <p>Si richiede di prevedere un termine di 10 giorni o, in subordine, di 5 giorni lavorativi per la comunicazione dell'avvenuta attribuzione dell'incarico/nomina.</p> <p>Procedimento di dichiarazione di decadenza – Interesse legittimo dell'impresa e dell'esponente</p> <p>L'IVASS non è tenuto a informare né l'impresa né l'esponente/titolare interessato dell'avvio di un procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza dell'esponente/titolare stesso. L'impresa e l'interessato non sarebbero quindi parte del procedimento avviato dall'Autorità e, di conseguenza, non sarebbero in grado di far valere le proprie ragioni in contraddittorio con l'Autorità stessa; soltanto una volta che l'IVASS avrà emesso il provvedimento di decadenza – che è immediatamente efficace e dunque porta all'immediata cessazione dell'incarico dell'esponente/titolare – l'impresa e l'interessato potrebbero eventualmente agire a tutela dei propri diritti. Appare pertanto opportuno</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si prende atto della prima parte dell'osservazione e al riguardo si segnala che l'art. 25-ter, comma 6, del reg. 38/2018 prevede che, l'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro 5 giorni, da calcolarsi secondo le previsioni generali.</p> <p>Riguardo la seconda parte dell'osservazione si veda la risoluzione al commento n. 35.</p>

			<p>modificare la norma proposta nel senso indicato (vedi l'analoga proposta sub artt. 25 bis, commi 2, lett. b), e 13, 25quinquies, comma 2, e 25sexies, comma 3).</p> <p>Termini relativi al procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza</p> <p>Appare opportuno allineare i termini fissati dall'IVASS con quelli indicati dalla Banca d'Italia, prevedendo 30 giorni anziché 60 (vedi l'analoga proposta sub artt. 25 bis, commi 12, lett. b) e 13), 25quinquies, comma 2, e 25sexies, comma 3).</p>	<p>Il termine di cui all'art. 25-ter, comma 6, del Reg. 38/2018 – analogamente a quanto previsto dalle disposizioni adottate in ambito bancario – è allineato al termine di conclusione del procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento IVASS n. 7/2014 (Cfr. All. 1, Sez. II, Parte A, n.ro 1).</p>
43	ALGORITHMIC SRL	Art. 25 ter, co. 6 (Valutazione requisiti funzioni fondamentali)	<p>In caso di comunicazione di motivi ostativi da parte di IVASS, si suggerisce di prevedere che l'attività di interlocuzione con l'Autorità avvenga in una fase ex ante rispetto alla nomina, onde consentire un contraddittorio preventivo per maggiore certezza di diritto e di processo (oltretutto al fine di ridurre i casi di decadenza <i>ex post</i>, con tutte le conseguenti implicazioni anche sotto il profilo giuslavoristico).</p>	<p>V. risoluzione al commento n. 35.</p>
44	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-ter, comma 8)	<p>Procedura di nomina d'urgenza – Condizioni, termini e modalità</p> <p>Le casistiche di urgenza indicate nella previsione in commento risultano troppo riduttive e non indicative di tutte le esigenze di effettiva necessità e urgenza (si pensi alla sostituzione per cooptazione di un amministratore delegato con ampi poteri esecutivi e di gestione oppure alla necessità di sostituire esponenti indipendenti o appartenenti al genere meno rappresentato).</p> <p>Si propone, pertanto, la seguente riformulazione della disposizione in linea, tra l'altro, con quanto previsto dall'art. 25quinquies, comma 3, in tema di incarichi aggiuntivi:</p> <p><i>"8. La nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonché in caso di cessazione inattesa della carica di un titolare della funzione fondamentale in presenza dell'esigenza di provvedere colormente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dell'organo"</i></p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>La casistica individuata dal comma 8 dell'Art. 25-ter del reg. 38/2018 ha carattere esemplificativo; pertanto si conferma la correttezza della previsione regolamentare di cui all'art. 2, comma 5, del provvedimento, a cui non si ritiene opportuno apportare modifiche.</p> <p>Quanto alla procedura da applicarsi in casi eccezionali e d'urgenza, in allineamento con le analoghe previsioni vigenti in ambito bancario, non si ritiene</p>

			<p><i>competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti”.</i></p> <p>Ciò posto, si rileva altresì che nella previsione non è espressamente disciplinata la procedura di valutazione dei casi d'urgenza da parte dell'impresa e, successivamente, da parte dell'IVASS. Si chiede quindi di precisare quale sia la procedura da seguire nei casi d'urgenza, con termini che dovrebbero essere a maggior ragione più brevi in considerazione della particolarità della fattispecie e delle esigenze di urgenza dell'impresa.</p>	<p>opportuno introdurre una disciplina <i>ad hoc</i>, trovando applicazione in tali casi la disciplina di cui all'art. 25-bis del Reg. 38/2018.</p> <p>In tali casi, infatti, l'esponente o il titolare di funzioni fondamentali può assumere da subito la carica (prima dei 90 giorni) e le valutazioni da parte di Ivass saranno effettuate <i>ex post</i>, ossia nel termine di 120 giorni.</p>
45	ALGORITMIC SRL	Art. 25 ter, co. 8 (Valutazione requisiti funzioni fondamentali)	<p>Pur apprezzando la previsione relativa alle situazioni di urgenza, si segnala che la procedura di interazione con l'Autorità non illustra in modo certo i tempi di intervento dell'Organo competente.</p>	<p>V. risoluzione al commento n. 44.</p>
46	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. n. 38/2018, art. 25-quater, comma 2)	<p>Responsabilità della comunicazione all'IVASS</p> <p>Va specificato che il soggetto responsabile della comunicazione dell'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina dei sindaci supplenti, entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, è l'organo competente, vale a dire l'organo di controllo.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p> <p>L'Istituto non ritiene necessario inserire la specificazione richiesta, considerato che la valutazione di spettanza all'organo competente non fa venir meno gli oneri di comunicazione gravanti sull'impresa nei confronti dell'IVASS.</p>
47	Unipol Gruppo S.p.A.	Art. 2, co. 5 (Reg. n. 38/2018, art. 25-quater)	<p>Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 25-quater del Reg. 38/2018, si chiede all'Istituto di attribuire alle imprese la facoltà di rinviare al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo la valutazione iniziale in merito alla disponibilità di tempo e al rispetto del limite al cumulo degli incarichi del sindaco supplente. Questa soluzione sarebbe coerente con quanto stabilito dalla normativa in materia di <i>interlocking</i>, ai sensi della quale la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità non viene effettuato all'atto</p>	<p>Si prende atto della prima parte dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari.</p>

			<p>della nomina dei sindaci supplenti ma solo in caso di eventuale successivo subentro come effettivi (si vedano i Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia", pubblicati da Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP).</p> <p>In subordine, si chiede di confermare se sia corretto interpretare l'art. 25-<i>quater</i> nel senso che, anche nell'eventualità in cui al momento della nomina a sindaco supplente l'esponente non disponga del tempo ritenuto necessario dall'impresa per l'efficace svolgimento dell'incarico e/o ricopra un numero di incarichi eccedente i limiti eventualmente applicabili, l'esponente possa essere comunque ritenuto idoneo a condizione che, in caso di subentro come sindaco effettivo, l'esponente assuma prontamente le decisioni necessarie per garantire la disponibilità del tempo necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. In questo caso, la rinuncia ad alcuni incarichi costituirebbe un "evento sopravvenuto", con conseguente ripetizione della valutazione al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.</p> <p>Se così non fosse, risulterebbe assai complessa la selezione di candidati alla carica di sindaco supplente, posto che, per assicurare il rispetto dei limiti applicabili, agli stessi verrebbe richiesta, fin da subito, la rinuncia ad alcuni degli incarichi ricoperti nell'ottica di una futura, e peraltro incerta o anche improbabile, assunzione della carica di sindaco effettivo.</p>	<p>Con specifico riguardo alla valutazione in merito alla disponibilità di tempo e al rispetto del limite al cumulo degli incarichi del sindaco supplente, si ritiene corretta l'interpretazione riportata.</p>
48	ALGORITHMIC SRL	Art. 25 quinquies, co. 3 (Assunzione di incarico aggiuntivo)	Non si comprendono i tempi di intervento dell'Organo competente	<p>Commento poco chiaro. Al riguardo si veda per attinenza la risoluzione al commento n. 44.</p>
49	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-quinquies)	<p><i>Incarichi aggiuntivi</i></p> <p>La norma fa riferimento a "un incarico aggiuntivo" che l'esponente può assumere, mentre il Decreto 88/2022, all'art. 18, comma 1, menziona la possibilità di assumere "incarichi aggiuntivi".</p> <p>Si chiede di sostituire il riferimento a "un incarico aggiuntivo" che l'esponente può assumere con "incarichi aggiuntivi", in coerenza con quanto previsto dalla norma ministeriale, fonte di rango superiore.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Fermo quanto previsto dall'art. 18 del DM 88/2022, nonché i limiti e le condizioni stabilite dagli artt. 16 e 17 del DM medesimo, si conferma l'esattezza della previsione, posto che per ciascun incarico aggiuntivo dovrà espletarsi la valutazione di cui all'art. 25-quinquies del Reg. 38/2018.</p>

				V. anche risoluzione al commento n. 24.
50	Unipol Gruppo S.p.A.	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-quinquies)	L'art. 18 del DM 88/2022 individua le condizioni al verificarsi delle quali è consentita agli esponenti l'assunzione di "incarichi aggiuntivi" (espressione al plurale). L'art. 25-quinquies del Reg. 38/2018 reca invece la dizione "incarico aggiuntivo", al singolare, sia nella rubrica dell'articolo che nel testo. Dunque, per opportuno allineamento alle previsioni del DM 88/2022, si richiede di sostituire le parole "incarico aggiuntivo" con "incarichi aggiuntivi".	V. risoluzione al commento n. 49.
51	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-quinquies, comma 1, lett. b))	<p>Incarichi aggiuntivi – Termine per la valutazione dell'IVASS</p> <p>Si prevede un termine di 60 giorni per IVASS per lo svolgimento dell'iter di verifica. Si chiede di ridurre il termine a 30 giorni, posto che un termine più lungo potrebbe comportare problemi di gestione degli incarichi soprattutto in relazione alle prassi adottate da imprese non assicurative, che potrebbero proporre agli esponenti l'assunzione di incarichi in tempi non compatibili con quelli previsti dall'Istituto per la loro valutazione.</p> <p>Incarichi aggiuntivi – Silenzio assenso</p> <p>Si chiede di precisare che, nel caso in cui l'IVASS non si pronunci nei termini previsti e rimanga silente, ciò equivalga ad assenso ex legge n. 241/1990 (vedi l'analoga proposta sub art. 25bis, commi 12, lett. b) e 13, art. 25ter, comma 4, e 25sexies, comma 3).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il termine di 60 giorni previsto nel provvedimento è in linea con quello previsto dalle speculari disposizioni vigenti in ambito bancario e risulta congruo se rapportato alla rilevanza delle valutazioni da svolgere.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la facoltà dell'IVASS di comunicare l'esito positivo della valutazione anche prima della scadenza del citato termine è in grado di contrarre i tempi procedurali e di ridurre i problemi di gestione degli incarichi. V. anche risoluzione al commento n. 1.</p> <p>Quanto alla seconda parte dell'osservazione si veda la risoluzione al commento n. 35.</p>
52	ANIA	Art. 2, co. 5 (Reg. 38/2018, art. 25-quinquies, comma 2)	<p>Procedimento di dichiarazione di decadenza – Interesse legittimo dell'impresa e dell'esponente</p> <p>L'IVASS non è tenuto a informare né l'impresa né l'esponente interessato dell'avvio di un procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza dell'esponente stesso. L'impresa e l'interessato non sarebbero quindi parte del procedimento avviato dall'Autorità e, di conseguenza, non sarebbero in grado di far valere le proprie ragioni in contraddittorio con l'Autorità stessa; soltanto una volta che l'IVASS avrà emesso il provvedimento di</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Riguardo la prima parte dell'osservazione si veda la risoluzione al commento n. 35.</p>

			<p>decadenza – che è immediatamente efficace e dunque porta all'immediata cessazione dell'incarico dell'esponente – l'impresa e l'interessato potrebbero eventualmente agire a tutela dei propri diritti. Appare pertanto opportuno modificare la norma proposta nel senso indicato (vedi l'analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25ter, comma 6, e 25sexies, comma 3).</p> <p>Termine per la comunicazione dell'attribuzione dell'incarico aggiuntivo/nomina</p> <p>Si chiede di prevedere un termine di 10 giorni o, in subordine, di 5 giorni lavorativi per la comunicazione dell'avvenuta attribuzione dell'incarico/nomina.</p> <p>Termini per l'eventuale dichiarazione di decadenza</p> <p>Si chiede di allineare i termini fissati dall'IVASS con quelli indicati dalla Banca d'Italia, prevedendo 30 giorni anziché 60 (vedi l'analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25ter, comma 6, e 25sexies, comma 3).</p>	<p>Quanto alla seconda parte, l'art. 25-quinquies, comma 2, del reg. 38/2018 prevede che, se un esponente già in carica presso l'impresa intende assumere un incarico aggiuntivo, entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS che, entro sessanta giorni da questa comunicazione, può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice.</p> <p>Sui termini per l'eventuale dichiarazione di decadenza si veda la risoluzione al commento n. 42.</p>
53	ANIA	<p>Art. 2, co. 5 (Reg.38/2018, art. 25-quinquies, comma 3)</p>	<p>Incarichi aggiuntivi – Procedura di urgenza – Condizioni, modalità e termini</p> <p>Si rileva che nella previsione non è espressamente disciplinata la procedura di valutazione da parte dell'impresa e, successivamente, da parte dell'IVASS. Si chiede quindi di precisare quale sia la procedura da seguire nei casi d'urgenza, con termini che dovrebbero essere a maggior ragione più brevi in considerazione della particolarità della fattispecie e delle esigenze di urgenza dell'impresa.</p>	<p>V. risoluzione ai commenti n.ri 44 e 48.</p>
54	ANIA	<p>Art. 2, co. 5 (Reg.38/2018, art. 25-sexies, comma 3)</p>	<p>Eventi sopravvenuti e rinnovi – Termini per le decisioni dell'IVASS</p> <p>Considerato che, trattandosi di procedura per la valutazione di eventi sopravvenuti, la Vigilanza dispone già di tutte le informazioni necessarie a procedere alle proprie valutazioni, il termine di 120 giorni appare eccessivo.</p> <p>Si chiede di ridurre il termine da 120 giorni a 60 giorni.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Il termine di 120 giorni previsto nel provvedimento è in linea con quello previsto dalle speculari disposizioni vigenti in ambito bancario e risulta</p>

			<p>Procedimento di dichiarazione di decadenza – Interesse legittimo dell’impresa e dell’esponente</p> <p>L’IVASS non è tenuto a informare né l’impresa né l’esponente interessato dell’avvio di un procedimento d’ufficio per dichiarare la decadenza dell’esponente stesso. L’impresa e l’interessato non sarebbero quindi parte del procedimento avviato dall’Autorità e, di conseguenza, non sarebbero in grado di far valere le proprie ragioni in contraddittorio con l’Autorità stessa; soltanto una volta che l’IVASS avrà emesso il provvedimento di decadenza – che è immediatamente efficace e dunque porta all’immediata cessazione dell’incarico dell’esponente – l’impresa e l’interessato potrebbero eventualmente agire a tutela dei propri diritti. Appare pertanto opportuno modificare la norma proposta nel senso indicato (vedi l’analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25ter, comma 6, e 25quinqies, comma 2).</p> <p>Eventi sopravvenuti e rinnovi – Procedura di valutazione – Decisioni dell’IVASS</p> <p>Si chiede di precisare che nel caso in cui l’IVASS non si pronunci nei termini previsti e rimanga silente, ciò equivalga ad assenso ex legge n. 241/1990 (vedi l’analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25 ter, comma 6, e 25 quinqies, comma 1, lett. b)).</p> <p>Appare inoltre opportuno allineare i termini fissati dall’IVASS con quelli indicati dalla Banca d’Italia, prevedendo 30 giorni anziché 60 (vedi l’analoga proposta sub artt. 25bis, commi 12, lett. b), e 13, 25ter, comma 6, e 25quinqies, comma 2).</p>	<p>congruo se rapportato alla rilevanza delle valutazioni. V. anche risoluzione al commento n. 1.</p> <p>Per le altre osservazioni si vedano le risoluzioni ai commenti n.ri 35 e 42.</p>
55	Floreani Studio Legale Associato	Art. 2, co. 7, lett. b)	<p>La previsione pare disallineata rispetto a quanto previsto dall’art. 19, c.5, DM. 88/22. Più in particolare, nel testo in pubblica consultazione i requisiti e criteri di idoneità verrebbero applicati a “<i>coloro che presso il fornitore o subfornitore dei servizi svolgono la funzione fondamentale esternalizzata</i>”, laddove invece il DM prevede che la disciplina applicabile a tali soggetti debba essere definita, secondo proporzionalità, nelle politiche di idoneità alla carica.</p> <p>Si chiede quindi di chiarire se è corretta l’interpretazione che pare trarsi dal DM 88/22 per cui i requisiti e i criteri in capo ai titolari di funzioni fondamentali ex art. 19 sono applicabili, in caso di esternalizzazione, anche al responsabile della funzione fondamentale esternalizzata presso il fornitore (ex art. 1, c.4, DM 88/22), mentre ai soggetti (diversi dal responsabile) che svolgono la funzione vada applicata la disciplina stabilita dall’impresa nella politica di idoneità alla carica.</p>	<p>Si condivide questa ricostruzione. Requisiti e criteri di idoneità si applicano esclusivamente ai responsabili della funzione fondamentale; a coloro che svolgono le funzioni si applicano le regole poste dall’impresa nella politica organizzativa aziendale. Deve conseguentemente ritenersi <u>superato quanto riportato nella Relazione al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018</u> e, in particolare, nella acclusa tabella esplicativa dei requisiti di idoneità da rispettare in base</p>

				al ruolo rivestito e degli obblighi di notifica/comunicazione all'IVASS anche in caso di eventuale esternalizzazione della funzione fondamentale.
56	Unipol Gruppo S.p.A.	Art. 2, co. 9, lett. b)	Si rimanda alle considerazioni formulate in merito all'art. 2, comma 2, lett. b) dello Schema di Provvedimento relativamente alla necessità di emendare la previsione che modifica l'art. 71, comma 2, lett. p) del Reg. 38/2018 laddove attribuisce all'organo amministrativo il compito di valutare la sussistenza di requisiti e criteri di idoneità anche in capo all'organo di controllo.	V. risoluzione al commento n. 10.
57	Floreani Studio Legale Associato	Art. 2, co. 11, lett. d)	Viene previsto che la Politica di idoneità alla carica debba descrivere i requisiti e i criteri di cui all'articolo 76 del Codice dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa. Poiché né l'art. 76 del Codice, né il DM 88/22 disciplinano i requisiti dell'ulteriore personale rilevante, si chiede di modificare la disposizione affinché l'impresa possa prevedere discrezionalmente e secondo proporzionalità, nella menzionata politica, i requisiti e i criteri applicabili all'ulteriore personale rilevante.	Il commento sembra in realtà riferirsi all'art. 2, co.11, lett. b) del provvedimento. V. risoluzione al commento n. 14.
58	Bonelli Erede Studio Legale	Art. 5, co. 1	In considerazione delle modifiche apportate al Regolamento 38/2018 e della necessità per le compagnie di adattarsi a tali nuove previsioni, si chiede a Codesta Autorità di prevedere uno specifico periodo transitorio (in cui le nuove disposizioni non trovano applicazione) o un'entrata in vigore delle disposizioni differita, al fine di permettere a tutte le compagnie un corretto e completo adeguamento.	Proposta non accolta Considerata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al DM 88/2022 a far data dal 1 novembre 2022 e quanto previsto dall'art. 26 del medesimo DM, non si ritiene opportuno prevedere disposizioni transitorie o un differimento dell'entrata in vigore dell'emananda disciplina regolamentare.
59	ANIA	Art. 6, co. 2	Tempistica di adeguamento degli statuti e delle procedure interne Si richiede di prevedere un tempo consono per l'adeguamento degli statuti e delle procedure interne (ad esempio, per la compilazione dei questionari).	V. risoluzione al commento n. 58.

60	ALGORITMIC SRL	Allegato 4, Istruzioni per la compilazione	<p>Le istruzioni per la compilazione prevedono che <i>“Il template va denominato cod IVASS_FAP_ORGANODIAPPARTENENZA/CARICA_DATA”</i>. Premesso che sarebbe utile chiarire l'acronimo FAP (Funzione di Appartenenza??) andrebbe a nostro avviso integrato il nome ed il cognome dell'Esponente/Titolare della Funzione Fondamentale.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si prende atto della prima parte dell'osservazione, che non comporta modifiche regolamentari. Al riguardo si chiarisce che l'acronimo FAP si riferisce alla locuzione <i>“Fit and Proper”</i>.</p> <p>Per quanto riguarda la denominazione del <i>template</i> si osserva che i questionari finora pervenuti all'Istituto sono già stati denominati dalle compagnie inserendo il nominativo dell'esponente. Non si ritiene pertanto necessario integrare il foglio delle istruzioni.</p>
61	ALGORITMIC SRL	Allegato 4, Anagrafica	<p>Nella tendina <i>“Carica assunta nell'ente”</i> tra le diverse opzioni possibili mancherebbe a nostro avviso la possibilità di indicare il Consigliere indipendente contemporaneamente Titolare di una funzione fondamentale. Riterremo infatti non efficace ai fini di una corretta verifica dei requisiti ricorrere al campo a testo libero per l'inserimento di quella che a tutti gli effetti è una specifica carica aziendale.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L'osservazione non è condivisibile. Il documento va letto in coerenza con i contenuti del DM 88/2022. La nomina e la valutazione in merito al possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità è effettuata in momenti differenti per la carica di consigliere e per quella di titolare di funzione fondamentale.</p> <p>In ogni caso si osserva che la possibilità che un membro dell'organo amministrativo sia anche titolare di funzioni fondamentali è prevista dall'art.</p>

				28, comma 2 del Reg. 38/2018 e circoscritta dalla lettera al mercato del 5 luglio 2018 alle imprese con regime semplificato.
62	ALGORITMIC SRL	Allegato 2_Professionalità-Compet 4,	Nella tendina “ambito di competenza” le competenze indicate fanno riferimento all’art. 10 del DM 88/2022. Si ritiene che si tratti di refuso atteso che il riferimento normativo è più propriamente all’art. 9 – Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione.	Si prende atto del refuso che comporta modifiche al questionario e non al testo regolamentare.
63	ALGORITMIC SRL	Allegato 4, 4_Time committment	Il questionario censisce tutti gli aspetti afferenti al DM 88/2022. Tenuto conto che le imprese di assicurazione devono tenere conto anche della normativa interlocking, potrebbe essere opportuno includere per completezza nello sheet 4_Time committment anche due campi relativi alla Rilevanza, nonché alla Dimensione ai fini dell’Interlocking, atteso che la relativa normativa utilizza una metrica diversa.	Proposta non accolta Le due valutazioni attinenti al F&P e all’interlocking devono rimanere autonome e separate
64	ALGORITMIC SRL	Allegato 5_Composizione collettiva 4,	Lo sheet “5_Composizione collettiva andrebbe “specializzato” per gli Organi di Controllo eliminando le colonne “Amministratore Indipendente” e “Amministratore Esecutivo”.	Proposta non accolta Il documento va letto in coerenza con i contenuti del DM 88/2022 e pertanto le colonne “Amministratore Indipendente” e “Amministratore Esecutivo” non andranno compilate in caso di composizione collettiva degli Organi di Controllo.
65	ANIA	Allegato 2 “Allegato 4 al n. 38/2018”	Fermo restando quanto sopra esposto nelle osservazioni generali, si riportano una serie di proposte di riformulazione dell’allegato: <ul style="list-style-type: none">• Indipendenza Foglio “Istruzioni”, riga 13 Si prevede, in merito al Foglio 3 (Indipendenza), par. 4.3 (Indipendenza di giudizio), che esso vada compilato “dagli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio” e quindi non da tutti gli esponenti. Sembra però che l’indipendenza di giudizio ex art. 14 del DM 88/2022 si	Indipendenza Si conferma che l’indipendenza di giudizio va valutata per tutti gli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio, con l’eccezione quindi degli esponenti aziendali delle imprese a cui l’art. 14 del DM

			<p>potere adattare le informazioni da riportare in coerenza con tali criteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composizione collettiva dell'organo amministrativo e di controllo • Foglio "5_Composizione collettiva" <p>I) Il questionario qui cambia i soggetti destinatari e si rivolge all'organo, prevedendo tra le righe 8 e 20 l'elenco dei componenti dell'organo con una tabella che riporta i dettagli sulle competenze e i ruoli di ciascun componente. In tal modo, esso fornisce una sorta di predeterminazione dei criteri di composizione qualitativa e quantitativa che le imprese potrebbero legittimamente, nel solco consentito dal Regolamento requisiti esponenti, articolare in modo diverso. Si propone, pertanto, che la tabella venga riconsiderata in maniera più "aperta" per consentire agli organi di illustrare quali criteri si siano assegnati, anche a livello di diversificazione di competenze, e di descrivere se e come la composizione collettiva rispetti tali criteri.</p> <p>II) Al netto dell'osservazione che precede, la tabella del foglio 5, alla riga 21, chiede di indicare "<i>in che modo l'organo ritiene che l'esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva</i>". Riteniamo questa informazione possa essere inserita nella stessa tabella con una colonna <i>ad hoc</i> e si propone una modifica in tal senso.</p>	<p>Il questionario è per sua natura uno strumento standardizzato in quanto deve consentire l'aggregazione di dati omogenei per analisi trasversali.</p> <p>Ad ogni modo, per tutti gli ambiti evidenziati, informazioni aggiuntive e valutazioni discrezionali potranno trovare spazio nei verbali di verifica dei requisiti.</p>
--	--	--	--	---